COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.08.2004
COM(2004) 559 definitivo

2004/0187 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto dei negoziati

I negoziati relativi all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari sono stati condotti dalla Commissione in seguito all'autorizzazione del Consiglio del 14 dicembre 2000.

La Commissione ha pienamente rispettato le direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio, tenendo conto, in particolare, dell'attuale *acquis* comunitario e del suo futuro sviluppo nel settore della cooperazione.

Ciò si riflette specificamente negli articoli 7 e 25 dell'accordo, che indicano che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicate le disposizioni più favorevoli derivanti da accordi bilaterali o multilaterali.

Questa è anche la conclusione raggiunta al vertice fra l'Unione europea e la Svizzera del 19 maggio 2004, quando è stato stabilito che: "per quanto riguarda l'accordo di cooperazione contro la frode, le due parti si impegnano a prestarsi piena assistenza nel settore giudiziario e amministrativo per i casi di frode e di altre attività illecite, comprese violazioni in materia doganale e in materia di fiscalità indiretta in relazione agli scambi di beni e servizi. La cooperazione contro il riciclaggio di denaro sarà considerevolmente rafforzata, e verterà in particolare sui casi gravi di frode e contrabbando".

La cooperazione amministrativa si baserà sulle disposizioni della Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, la cosiddetta Convenzione Napoli II (GU C 24 del 23.1.98, pag. 2). La cooperazione giudiziaria relativa alle misure coercitive (perquisizioni e sequestri) sarà soggetta al principio della doppia incriminazione quale enunciato all'articolo 31 dell'accordo – disposizione corrispondente all'articolo 51 della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen ("CAS") (GU L 239 del 22.9.2000). Qualora in futuro il principio della doppia incriminazione per le rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro dovesse essere abbandonato nell'ambito di Schengen, le nuove disposizioni Schengen si applicheranno pienamente alle materie disciplinate dal presente accordo. Conformemente alle conclusioni del vertice sopra citato, alla Svizzera è stata accordata - nell'accordo fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo all'associazione di quest'ultima all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'*acquis* di Schengen -, una deroga riguardante l'accettazione del futuro *acquis* relativo alle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro solo nel settore della fiscalità diretta.

La cooperazione per i casi relativi al riciclaggio di denaro sarà conforme al campo d'applicazione materiale della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77), quale modificata dalla direttiva 2001/97/CE (GU L 344 del 28.12.01, pag. 76), che all'articolo 1 si riferisce al concetto di frode grave come definito all'articolo 2 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (frode punibile con pene implicanti la privazione della libertà che possono dar luogo ad estradizione).

Disposizioni dell'accordo

Titolo I: Disposizioni generali

- Articoli 1 e 2-"**Oggetto**" e "**Campo d'applicazione**"

Questi articoli definiscono l'oggetto e il campo d'applicazione dell'accordo, che riguarda l'assistenza amministrativa e la cooperazione giudiziaria ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità e di determinati interessi finanziari degli Stati membri.

Ai fini dell'accordo, i termini "frode e ogni altra attività illecita" riguardano tutte le violazioni fiscali (IVA e accise) e doganali (compreso il contrabbando), la corruzione passiva e attiva, e il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dall'accordo ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3. Rientra nel campo d'applicazione del presente accordo anche il riciclaggio di denaro se il fatto costitutivo è punibile con una pena privativa della libertà di più di sei mesi; cosa che include in particolare la frode fiscale e il contrabbando professionale (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004).

Il primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 si riferisce agli "scambi di merci", indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno della merce sul territorio dell'altra parte contraente. Il campo d'applicazione dell'accordo si estende alle violazioni fiscali legate allo scambio sia di merci che di servizi. Per il significato del termine "scambio" usato al secondo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, è irrilevante che le merci passino attraverso il territorio dell'altra parte contraente, o che i servizi abbiano un legame con tale territorio (partenza, destinazione o transito) (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004).

L'articolo 2, paragrafo 2 stabilisce che la cooperazione non potrà essere rifiutata per il solo motivo che la legislazione della parte richiesta non comporta la stessa qualificazione giuridica dei fatti della legislazione della parte richiedente. Ciò significa che l'applicazione dell'accordo non è in linea di principio soggetta alla regola della doppia incriminazione (che si applica solo nel quadro degli articoli 31 e 32 dell'accordo) (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004).

- Articolo 3- "**Casi d'importanza minore**"

Questo articolo ha lo scopo di evitare un numero eccessivo di domande d'assistenza relative a questioni di importanza minore.

Esso riprende il contenuto dell'articolo 50, paragrafo 4 della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; in appresso "CAS"). Tuttavia, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, l'articolo 50, paragrafo 4 CAS e l'articolo 3 dell'accordo non saranno più applicabili per la Svizzera con l'entrata in vigore del protocollo del 16 ottobre 2001 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, poiché l'articolo 8 del protocollo sostituirà l'articolo 50 CAS. Il protocollo entrerà in vigore per la Svizzera al più tardi alla data della sua entrata in vigore per il quindicesimo Stato che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione, da parte del Consiglio, dell'Atto che stabilisce il protocollo.

- Articolo 4- "**Ordine pubblico**"

L'articolo indica le ragioni d'ordine pubblico rilevanti conformemente agli accordi di cooperazione, in particolare all'articolo 2b della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 20.4.1959).

Il segreto bancario non costituisce una ragione per rifiutare l'assistenza reciproca ai sensi di questo articolo.

- Articolo 5-"Trasmissione di informazioni e di elementi di prova"

L'articolo consente lo scambio, fra gli Stati membri e con la Commissione, di informazioni e di elementi di prova ottenuti dalla Svizzera e viceversa, nell'ambito dell'assistenza contemplata dall'accordo.

L'articolo 5, paragrafo 1 fa riferimento all'obbligo di riservatezza a cui sono vincolati i funzionari. Il paragrafo 2 dello stesso articolo riguarda la successiva trasmissione di informazioni e di elementi di prova ricevuti dalla parte richiedente nell'ambito dell'assistenza fornita dall'autorità richiesta. Il paragrafo 3 garantisce l'efficacia di tale trasmissione di informazioni.

- Articolo 6-"**Riservatezza**"

L'articolo si riferisce alle esigenze di riservatezza applicabili al trattamento della domanda di assistenza a cura della parte richiesta.

Titolo II: Disposizioni riguardanti l'assistenza amministrativa per la protezione degli interessi finanziari

- Articolo 7- "**Relazione con altri accordi**"- L'accordo antifrode lascia impregiudicato il protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale firmato con la Svizzera (GU L 169 del 27.6.97, pag. 81), che potrà continuare ad applicarsi in particolare per le questioni doganali che non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo antifrode.

- Articoli 8 e 9- "**Portata**" e "**Competenze**"- Questi articoli del progetto d'accordo corrispondono agli articoli da 1 a 3 e all'articolo 8 della Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.98, pag. 2; in appresso "Convenzione Napoli II").

L'assistenza amministrativa prevista dall'accordo è conforme, per quanto è necessario, alle disposizioni della Convenzione Napoli II. Ciò include l'uso delle informazioni ai fini previsti dall'accordo (si veda l'articolo 19 dell'accordo) (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004). La portata dell'accordo antifrode va al di là della portata puramente doganale della Convenzione. Le disposizioni dell'accordo saranno applicate nei limiti delle competenze conferite dal diritto nazionale a ciascuna autorità interessata nell'ambito dei procedimenti nazionali, e non modificano o ampliano tali competenze.

- Articolo 10- "**Proporzionalità**". L'articolo riflette le stesse preoccupazioni già menzionate all'articolo 3, ma per quanto riguarda l'assistenza amministrativa.

- Articolo 11- "**Servizi centrali**"

Questo articolo del progetto d'accordo è in linea con il contenuto dell'articolo 5 della Convenzione Napoli II, e risponde all'esigenza, formulata nelle direttive di negoziato, di una chiara identificazione delle autorità competenti a livello centrale.

I servizi centrali abilitati a trattare le domande di assistenza amministrativa sono designati da ciascuna parte contraente.

- Articolo 12- "**Richiesta di informazioni**"-, Articolo 13- "**Richiesta di sorveglianza**"- e Articolo 14, paragrafi 1 e 2-"**Notificazione e consegna a mezzo posta**"

Questi articoli del progetto sono in linea con il contenuto degli articoli 10, 11 e 13 della Convenzione Napoli II.

- L'articolo 14, paragrafo 3 è diretto ad assicurare che i beneficiari di sovvenzioni e i titolari di contratti con le Comunità residenti in Svizzera possano essere direttamente contattati dall'istituzione aggiudicatrice e possano rispondere alle richieste di documenti e informazioni da essa presentate in relazione alle sovvenzioni e ai contratti interessati. In assenza di una base in uno strumento internazionale, tale trasmissione di informazioni potrebbe rientrare nel campo d'applicazione di alcune disposizioni svizzere relative alla violazione del segreto commerciale e allo spionaggio economico.

- Articolo 15- "**Richiesta di indagini**"- e Articolo 16- "**Presenza di agenti incaricati dall'autorità della parte contraente richiedente**"

Questi articoli sono in linea con il contenuto dell'articolo 12 della Convenzione Napoli II. Il ricorso a ogni mezzo di indagine utilizzabile in base all'ordinamento giuridico della parte richiesta, come indica l'articolo 15, paragrafo 2, include audizioni di persone, ispezioni e perquisizioni di locali e mezzi di trasporto, copie di documenti, richieste di informazioni e sequestro di oggetti, documenti e valori.

L'articolo 16 contempla la possibilità che agenti incaricati siano presenti all'esecuzione della domanda d'assistenza e possano consultare i documenti, proporre domande e suggerire atti di indagine per contribuire all'efficacia dell'assistenza, e possano, ove appropriato, avere accesso agli stessi locali, documenti e informazioni degli agenti dell'autorità della parte richiesta (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004)

- Articolo 17- "**Dovere di collaborazione**"

Questo articolo fa da corollario agli articoli 15 e 16 dell'accordo e rispecchia gli obblighi simili che gli operatori economici degli Stati membri hanno rispetto alle indagini svolte dalle loro autorità.

- Articolo 18 – "**Forma e contenuto delle domande di assistenza**"

Articolo in linea con il contenuto dell'articolo 9 della Convenzione Napoli II.

- Articolo 19- "**Uso delle informazioni**"

L'articolo è simile all'articolo 11 del protocollo sull'assistenza reciproca in materia doganale firmato con la Svizzera (GU L 169 del 27.6.97, pag. 81), e comporta una regola della specialità. L'uso delle informazioni rimarrà circoscritto alla protezione degli interessi

finanziari delle parti ai sensi dell'articolo 2 (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004).

- Articolo 20- "**Assistenza spontanea**"

Disposizione più ampia della norma simile contenuta nella Convenzione Napoli II.

- Dall'articolo 21 all'articolo 23 –"**Forme particolari di cooperazione**"

Questi articoli sono conformi al contenuto di alcune delle misure di cui al Titolo IV della Convenzione Napoli II. La loro formulazione ne lascia l'applicazione alla discrezione delle autorità delle parti.

- Articolo 24- "**Recupero**"

L'articolo riprende la sostanza degli articoli 6, 7, 10, 13 e 15 della direttiva 76/308/CEE del 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti relativi a certi prelievi, dazi, imposte e altre misure (GU L 73 del 19.3.76, pag. 18).

Titolo III: Disposizioni riguardanti l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale per la protezione degli interessi finanziari

- Articolo 25- "**Relazione con altri accordi**"

Questo articolo ha come base la complementarietà degli strumenti internazionali, al pari dell'articolo 48 CAS e dell'articolo 1 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

Il concetto di accordi multilaterali fra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 dell'accordo include in particolare, una volta entrato in vigore, l'accordo fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo all'associazione di quest'ultima all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

- Articolo 26- "**Procedimenti che danno parimenti luogo all'assistenza**"

Quest'articolo è in linea con il contenuto dell'articolo 49 CAS e dell'articolo 3 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Esso è incentrato sui procedimenti in cui è accordata un'assistenza giudiziaria (anche per quanto riguarda i reati o infrazioni per i quali può essere fatta valere la responsabilità di una persona giuridica). Il paragrafo 2 è stato mantenuto allo scopo di estendere alle violazioni contemplate dall'accordo antifrode le misure previste dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8.11.1990).

- Articolo 27- "**Trasmissione delle domande**"

L'articolo adotta un approccio flessibile, che consente sia una trasmissione centralizzata delle domande che la trasmissione diretta all'autorità d'esecuzione. È particolarmente adatto al caso

della Svizzera, dove, per l'esistenza di due livelli giurisdizionali (federale e cantonale), la possibilità di una trasmissione centralizzata può risultare utile in determinate situazioni.

La trasmissione diretta delle domande è in linea con l'articolo 6 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, ed eviterà ritardi inutili. L'articolo 27, paragrafo 5 prevede le misure necessarie per identificare le autorità centrali competenti.

- Articolo 28- "**Consegna a mezzo posta**"

Questo articolo è in linea con il contenuto dell'articolo 52 CAS e dell'articolo 5 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

- Articolo 29- "**Misure provvisorie**"

L'articolo corrisponde all'articolo 24 del secondo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 della Convenzione europea sulla reciproca assistenza in materia penale del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 20.4.1959). Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo 11 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8.11.1990).

- Articolo 30- "**Presenza delle autorità della parte contraente richiedente**"

Quest'articolo è conforme all'articolo 4 della Convenzione europea sulla reciproca assistenza in materia penale del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 20.4.1959) e all'articolo 2 del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea sulla reciproca assistenza in materia penale (Strasburgo, 8.11.2001). Si ispira anche all'articolo 12, paragrafo 2 della Convenzione Napoli II. Scopo dell'articolo è facilitare l'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria per evitare domande supplementari che rallenterebbero l'efficacia della cooperazione.

Come avviene per l'assistenza amministrativa (articolo 16), ciò riguarda la possibilità, per le autorità e per agenti autorizzati della parte contraente richiedente, di essere presenti all'esecuzione della domanda di assistenza e di consultare documenti, proporre domande e suggerire atti istruttori per contribuire all'efficacia dell'assistenza giudiziaria e, ove appropriato, di avere accesso agli stessi locali, documenti e informazioni degli agenti della parte richiesta (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004).

Questa disposizione non obbliga tuttavia le autorità richieste a invitare le autorità richiedenti a collaborare all'esecuzione delle misure richieste con la rogatoria.

- Articolo 31- "**Perquisizioni e sequestri di oggetti**"

La cooperazione giudiziaria, incluse le perquisizioni e i sequestri di oggetti, sarà fornita anche nel settore della fiscalità indiretta e del contrabbando (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004).

L'articolo 31, paragrafo 1 riprende la formulazione dell'articolo 51, lettera a) CAS.

L'articolo 31, paragrafo 2 è conforme alle norme comunitarie anti-riciclaggio della direttiva 2001/97/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 344 del 28.12.01, pag. 76) e del secondo protocollo della

Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (GU C 222 del 19.7.97, pag. 12). Le rogatorie a scopo di perquisizione e sequestro nell'ambito del riciclaggio di denaro sono eseguite a condizione che i fatti costitutivi siano punibili conformemente alla legislazione della parte richiedente e della parte richiesta con una pena privativa della libertà di almeno sei mesi. Ciò significa che saranno contemplati la frode fiscale e il contrabbando professionale (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004).

- Articolo 32- "**Domanda di informazioni bancarie e finanziarie**"-

Le domande di informazioni su conti e transazioni bancarie e le domande di controllo di transazioni bancarie sono trattate conformemente alle disposizioni del protocollo del 16 ottobre 2001 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1), così come, se necessario, la non divulgazione all'interessato delle misure di indagine (si vedano gli articoli da 1 a 4 del protocollo) (conclusioni del vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004).

- Articolo 33- "**Consegne sorvegliate**".

L'articolo è modellato sull'articolo 12 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

- Articolo 34- "**Consegna ai fini di confisca o restituzione**"

L'articolo è in linea con l'articolo 8 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.

- Articolo 35 – "**Accelerazione dell'assistenza reciproca**"

Questo articolo rispecchia le direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14 dicembre 2000 per quanto riguarda l'obiettivo di evitare procedure di cooperazione eccessivamente lunghe. Il testo è pienamente conforme all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, comprende anche la trasmissione di informazioni e di elementi di prova all'autorità della parte contraente richiedente.

- Articolo 36- "**Uso degli elementi di prova**"

L'articolo va interpretato tenendo pienamente conto delle norme relative alla protezione dei dati contenute nell'acquis comunitario, e, in particolare, dell'articolo 23 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

- Articolo 37- "**Trasmissione spontanea**"

L'articolo si basa sull'articolo 7 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000. Il riferimento addizionale, nel progetto di accordo, alla trasmissione spontanea di elementi di prova non presuppone alcun cambiamento sostanziale rispetto alle norme esistenti, dato che il valore

probatorio sarà ovviamente determinato dal diritto processuale penale del paese del procedimento giudiziario**.**

- Articolo 38-“ **Procedimenti nella parte richiesta**”

Questo articolo è giustificato dalla prassi giurisprudenziale svizzera, secondo la quale un paese straniero che si costituisce parte civile in un procedimento penale in Svizzera può vedersi rifiutato l'accesso al fascicolo in quanto parte civile se le autorità svizzere stanno trattando una domanda di assistenza proveniente da un'autorità giudiziaria di tale paese riguardo allo stesso caso (*Abacha*, sentenza del Tribunale di diritto pubblico del 5 giugno 2001). Questa disposizione è diretta a garantire che la Comunità o gli Stati membri possano godere dei loro pieni diritti come parti di un procedimento qualora dovessero costituirsi parte civile in un procedimento penale in Svizzera.

Titolo IV: Disposizioni finali

- Articolo 39-“**Comitato misto**”

Questo articolo istituisce un comitato misto per la gestione dell'accordo, la composizione delle controversie (articolo 40) e la formulazione di raccomandazioni sulla revisione dell'accordo (articolo 42).

- Articolo 40- “**Composizione delle controversie**”

- Articolo 41- “**Reciprocità**”

L'articolo stabilisce che non può essere presa nessuna misura unilaterale senza la previa consultazione del comitato misto.

- Articolo 42-“**Revisione**”

- Articolo 43 -“**Campo d'applicazione territoriale**”

L'articolo è conforme alle disposizioni standard in materia. Tuttavia, la Commissione comunicherà alla Svizzera un elenco indicativo dei territori in cui l'accordo trova applicazione.

- Articolo 44- “**Entrata in vigore**”

Per quanto riguarda la dichiarazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, è chiaro che può essere solo la Comunità a fare una dichiarazione su materie di competenza comunitaria, e che le dichiarazioni non possono riguardare le relazioni fra gli Stati membri ma solo quelle con la Svizzera.

- Articolo 45-“**Denuncia**”

L'articolo stabilisce la possibilità di denunciare l'accordo.

- Articolo 46-“**Applicazione nel tempo**”

L'articolo contiene una disposizione relativa all'applicazione dell'accordo alle domande connesse ad attività illecite compiute almeno sei mesi dopo la sua firma.

- Articolo 47- "**Estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri dell'UE**"

L'articolo è diretto a facilitare l'estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri.

- Articolo 48- "**Testi facenti fede**"

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280 in combinato disposto con la prima frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

considerato quanto segue:

(1) In seguito all'autorizzazione del Consiglio del 14 dicembre 2000, la Commissione ha negoziato con la Confederazione svizzera, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un accordo per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, anche relativamente all'IVA e alle accise.

(2) Con riserva della sua conclusione in una data successiva, è auspicabile firmare l'accordo siglato il 25 giugno 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Con riserva della sua conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare a nome della Comunità europea l'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, e l'Atto finale che lo accompagna.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

[1] GU C […] del […], pag.[…]

2004/0187 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280 in combinato disposto con la prima frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2 e il primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione[2]

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Il 14 dicembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, anche relativamente all'IVA e alle accise.

(2) Conformemente alla decisione del Consiglio …./…./CE del … 2004, e con riserva della sua conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il … 2004.

(3) L'accordo istituisce un comitato misto con poteri decisionali in determinati settori ed è quindi necessario specificare chi rappresenti la Comunità in tale comitato

(4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro

[2] GU C […] del […], pag.[…]
[3] GU C […] del […], pag.[…]

interessi finanziari, e l'Atto finale che lo accompagna, sono approvati a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Nel comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 39 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

La posizione da adottarsi da parte della Comunità nel corso dell'attuazione dell'accordo per quanto riguarda decisioni o raccomandazioni del comitato misto è stabilita dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notificazione prevista dall'articolo 44, paragrafo 2 dell'accordo[4].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

[4] La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Accordo

di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro,

per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD, da una parte

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall'altra,

in prosieguo denominate parti contraenti,

CONSIDERANDO le strette relazioni fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro,

DESIDEROSE di lottare in modo efficace contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari,

TENENDO CONTO della necessità di rafforzare l'assistenza amministrativa in tali settori,

CONVINTE che l'assistenza giudiziaria, che includa perquisizioni e sequestri di oggetti, debba essere accordata anche in tutti i casi di contrabbando e di evasione in materia di fiscalità indiretta, e segnatamente di imposta sul valore aggiunto, dazi doganali e accise,

RICONOSCENDO l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro,

HANNO DECISO DI STIPULARE IL SEGUENTE ACCORDO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Oggetto del presente accordo è un ampliamento dell'assistenza amministrativa e dell' assistenza giudiziaria reciproca in materia penale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, allo scopo di combattere le attività illecite di cui all'articolo 2.

Articolo 2 Campo d'applicazione

(1) Il presente accordo si applica ai settori seguenti:

(a) la prevenzione, l'individuazione, le indagini, le azioni giudiziarie e la repressione, in campo amministrativo e penale, della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti, in relazione:

– gli scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola;

– gli scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e alle accise;

– la percezione o la detenzione di fondi - compreso l'uso di detti fondi a fini diversi da quelli della loro concessione originaria - provenienti dal bilancio delle parti contraenti o da bilanci gestiti da esse o per loro conto, come le sovvenzioni e i rimborsi;

– le procedure di stipulazione di contratti assegnati dalle parti contraenti.

(b) il sequestro e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite menzionate alla lettera a).

(2) La cooperazione ai sensi del titolo II (assistenza amministrativa) e del titolo III (assistenza giudiziaria) non potrà essere rifiutata per il solo motivo che la domanda si riferisce a una violazione che la parte contraente richiesta qualifica come infrazione fiscale, o perché la legislazione della parte contraente richiesta non prevede lo stesso tipo di prelievi o di esborsi o non contiene lo stesso tipo di regolamentazione o la stessa qualificazione giuridica dei fatti della legislazione della parte contraente richiedente.

(3) Nel campo d'applicazione del presente accordo è incluso il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dallo stesso, a condizione che i reati preliminari siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo a 6 mesi.

(4) Le imposte dirette sono escluse dal campo d'applicazione del presente accordo.

Articolo 3 Casi d'importanza minore

(1) L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se il presunto importo dei diritti insufficientemente versati o elusi rappresenta un valore non superiore ai 25 000 euro, o se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione non supera i 100 000 euro, a meno che il caso, per le circostanze o per la persona dell'indagato, non sia considerato come molto grave dalla parte contraente richiedente.

(2) L'autorità della parte contraente richiesta informa senza indugio l'autorità della parte contraente richiedente dei motivi del rifiuto della domanda di cooperazione.

Articolo 4 Ordine pubblico

La cooperazione può essere rifiutata se la parte contraente richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda sia tale da poter pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri suoi interessi fondamentali.

Articolo 5 Trasmissione di informazioni e di elementi di prova

(1) Le informazioni e gli elementi di prova comunicati od ottenuti in virtù del presente accordo, in qualsiasi forma, sono coperti dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione nazionale della parte contraente che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.

Tali informazioni e tali elementi di prova non possono, in particolare, essere comunicati a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o nella Confederazione svizzera, vi hanno accesso in virtù delle loro funzioni, né possono essere utilizzate da queste per fini diversi da quelli rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo.

(2) Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla parte contraente richiedente in applicazione del presente accordo possono essere trasmessi a qualsiasi parte contraente che svolga un'indagine per la quale non è esclusa una cooperazione, o se esistono indicazioni concrete che tale parte contraente potrebbe utilmente svolgere una tale indagine.

Questa comunicazione non può avvenire a fini diversi da quelli previsti nel presente accordo.

(3) La trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova, ottenuti in virtù del presente accordo, a un'altra parte contraente o a più parti contraenti non può essere oggetto di un ricorso nella parte contraente inizialmente richiesta.

(4) Ogni parte contraente che riceva informazioni o elementi di prova conformemente al paragrafo 2 rispetta i limiti di utilizzo di questi opposti dalla parte contraente richiesta alla parte contraente richiedente la prima trasmissione.

(5) La trasmissione di informazioni e di elementi di prova, ottenuti in applicazione del presente accordo, da una parte contraente a uno Stato terzo, è soggetta all'autorizzazione della parte contraente che è all'origine di tali informazioni e di tali elementi di prova.

Articolo 6 Riservatezza

La parte contraente richiedente può chiedere alla parte contraente richiesta di far sì che la domanda e il suo contenuto restino riservati, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'esecuzione della domanda. Se la parte contraente richiesta non può rispettare le esigenze di riservatezza, ne informa preventivamente l'autorità della parte contraente richiedente.

Titolo II ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Capo 1 Disposizioni generali

Articolo 7 Relazione con altri accordi

Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e gli obblighi più estesi nel settore dell'assistenza amministrativa o le disposizioni più vantaggiose di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione fra le parti contraenti, in particolare il protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale del 9 giugno 1997.

Articolo 8 Portata

(1) Le parti contraenti si prestano mutualmente assistenza per combattere le attività illecite di cui al presente accordo, in particolare con la prevenzione e l'individuazione di operazioni e altri atti e omissioni contrari alla legislazione rilevante, e con lo svolgimento di inchieste in merito.

(2) L'assistenza di cui al presente titolo interessa tutte le autorità amministrative competenti delle parti contraenti che agiscano nell'esercizio di poteri di inchiesta amministrativa o di poteri di azione penale, compresi i casi in cui tali autorità esercitano dei poteri su richiesta delle autorità giudiziarie.

Se un'indagine penale è effettuata da un'autorità giudiziaria o sotto la sua direzione, tale autorità determina se le domande di assistenza reciproca o di cooperazione ad essa afferenti sono presentate sulla base delle disposizioni applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale o sulla base del presente titolo.

Articolo 9 Competenze

(1) Le autorità delle parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo nell'ambito delle competenze ad esse conferite sulla base del loro diritto interno. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come una modifica delle competenze riconosciute in virtù delle disposizioni interne alle autorità delle parti contraenti ai sensi del presente titolo.

Esse procedono come se agissero di propria iniziativa o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte contraente. A tal fine esse si avvalgono di ogni potere di cui dispongono nell'ambito del loro diritto interno per soddisfare la domanda.

(2) Le domande rivolte ad autorità non competenti sono trasmesse senza indugio da queste all'autorità competente.

Articolo 10 Proporzionalità

L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione quando risulta in modo evidente che:

(a) a. il numero e la natura delle domande presentate dalla parte contraente richiedente nel corso di un dato periodo impongono all'autorità della parte contraente richiesta oneri amministrativi sproporzionati;

(b) b. l'autorità della parte contraente richiedente non ha esaurito le fonti abituali di informazione che, nella fattispecie, avrebbe potuto utilizzare per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere l'ottenimento dei risultati perseguiti.

Articolo 11 Servizi centrali

(1) Ogni parte contraente designa uno o più servizi centrali competenti a trattare le domande di assistenza amministrativa ai sensi del presente titolo.

Tali servizi ricorrono a ogni autorità amministrativa competente per l'esecuzione dell'assistenza richiesta.

(2) I servizi centrali comunicano direttamente fra di loro.

(3) L'attività dei servizi centrali non esclude, in particolare nei casi di urgenza, la cooperazione diretta fra le altre autorità delle parti contraenti che sono competenti nei campi d'applicazione del presente accordo. I servizi centrali sono informati di ogni azione nell'ambito della quale venga fatto ricorso a tale cooperazione diretta.

(4) Le parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità competenti considerate come servizi centrali ai fini del presente articolo.

Capo 2 Assistenza su richiesta

Articolo 12 Richiesta di informazioni

(1) Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta le fornisce, nei limiti del campo d'applicazione del presente accordo, tutte le informazioni a sua disposizione o a disposizione di altre autorità della stessa parte contraente che possano permetterle di prevenire, ricercare e reprimere le attività illecite di cui al presente accordo, o che siano necessarie per il recupero di un credito. L'autorità della parte contraente richiesta procede ad ogni ricerca amministrativa necessaria per ottenere tali informazioni.

(2) Alle informazioni trasmesse vanno allegati le relazioni e altri documenti oppure copie o estratti certificati conformi di tali relazioni e documenti su cui dette informazioni si basano, e di cui le autorità della parte contraente richiesta dispongono o che sono stati elaborati od ottenuti per rispondere alla richiesta di informazioni.

(3) Previo accordo fra l'autorità della parte contraente richiedente e l'autorità della parte contraente richiesta, e conformemente alle istruzioni dettagliate di quest'ultima, degli agenti abilitati a tal fine dall'autorità della parte contraente richiedente possono avere accesso, negli uffici delle autorità della parte contraente richiesta, ai documenti e alle informazioni di cui al paragrafo 1 in possesso delle autorità di tale parte contraente, e che si riferiscono ad attività illecite precise rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo. Tali agenti sono autorizzati a prendere delle copie di detta documentazione.

Articolo 13 Richieste di sorveglianza

Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta esercita nella misura del possibile una sorveglianza sugli scambi di merci effettuati in violazione della regolamentazione di cui all'articolo 2. Tale sorveglianza può riguardare le persone sospettate in maniera fondata di aver partecipato o di partecipare alla commissione di queste attività illecite o di compiere atti preparatori a compierle, nonché i luoghi, i mezzi di trasporto e le merci che sono in relazione a tali attività.

Articolo 14 Notificazione e consegna a mezzo posta

(1) Su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta notifica al destinatario o gli fa notificare, conformemente alle proprie disposizioni interne, tutti gli atti o decisioni emanati dalle autorità competenti della parte contraente richiedente che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo.

(2) Le richieste di notificazione, che devono menzionare l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare, sono accompagnate da una traduzione in una lingua ufficiale della parte contraente richiesta o in una lingua accettabile per tale parte contraente.

(3) Le parti contraenti possono inviare direttamente a mezzo posta atti di notifica e richieste di informazioni e di documenti agli operatori interessati dal terzo e quarto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) residenti sul territorio dell'altra parte contraente.

Tali persone potranno dar seguito a queste comunicazioni e fornire i documenti e le informazioni pertinenti nella forma prevista dalle regole e dagli accordi in virtù dei quali i fondi sono stati concessi.

Articolo 15 Richiesta di indagini

(1) Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede o fa procedere a indagini utili riguardanti operazioni o comportamenti che costituiscono attività illecite ai sensi del presente accordo o che fanno sorgere nell'autorità della parte contraente richiedente il fondato sospetto che tali attività illecite siano state commesse.

(2) La parte contraente richiesta si avvale di ogni mezzo di indagine utilizzabile in base al suo ordinamento giuridico, a condizioni uguali a quelle che ricorrerebbero se agisse di propria iniziativa o su richiesta di un'altra autorità interna, anche attraverso l'intervento o con l'autorizzazione, se necessario, delle autorità giudiziarie.

Tale disposizione lascia impregiudicato il dovere di collaborazione degli operatori economici in virtù dell'articolo 17.

L'autorità della parte contraente richiesta comunica i risultati delle indagini all'autorità della parte contraente richiedente. L'articolo 12, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

(3) L'autorità della parte contraente richiesta estende l'assistenza in relazione a tutte le circostanze, gli oggetti e le persone che presentano un legame apparente con l'oggetto della domanda d'assistenza senza che sia necessaria una domanda complementare. In caso di dubbio, l'autorità della parte contraente richiesta si mette prima in contatto con l'autorità della parte contraente richiedente.

Articolo 16 Presenza di agenti incaricati dall'autorità della parte contraente richiedente

(1) Previo accordo fra l'autorità della parte contraente richiedente e l'autorità della parte contraente richiesta, alle indagini di cui all'articolo precedente possono essere presenti agenti designati dall'autorità della parte contraente richiedente. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona o dell'operatore economico presso cui ha luogo l'indagine.

(2) Sono gli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta a condurre in ogni momento le indagini. Gli agenti dell'autorità della parte contraente richiedente non possono, di loro iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti agli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta.

Essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti degli agenti dell'autorità della parte contraente richiesta, tramite essi e per le sole esigenze dell'indagine in corso.

(3) L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni.

(4) Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte contraente richiedente non potranno essere utilizzate come elementi di prova prima che sia stata autorizzata la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione.

Articolo 17 Dovere di collaborazione

Gli operatori economici sono tenuti a collaborare all'esecuzione della domanda di assistenza amministrativa dando accesso ai loro locali, ai loro mezzi di trasporto e alla loro documentazione e fornendo tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 18 Forma e contenuto delle domande di assistenza

(1) Le domande d'assistenza sono presentate in forma scritta. Sono corredate dei documenti necessari per permettere di darvi seguito.

In caso di urgenza sono accettate domande orali, che devono tuttavia essere confermate per iscritto al più presto.

(2) Le domande devono contenere le informazioni seguenti:

(a) autorità richiedente;

(b) misura richiesta;

(c) oggetto e ragione della domanda;

(d) legislazione, norme e altri elementi giuridici rilevanti;

(e) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone fisiche e giuridiche oggetto delle indagini;

(f) sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 14.

(3) Le domande sono redatte in una lingua ufficiale della parte contraente richiesta o in una lingua accettabile per tale parte contraente.

(4) Le domande non corrette o incomplete possono essere corrette o completate. Nel frattempo vengono attuate le misure necessarie per accogliere la domanda.

Articolo 19 Uso delle informazioni

(1) Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini previsti dal presente accordo. Se una parte contraente intende utilizzare le informazioni ad altri fini, deve chiedere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzo è allora soggetto alle restrizioni imposte da detta autorità.

(2) Il paragrafo 1 non osta all'utilizzo delle informazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per mancata osservanza della legislazione a cui si riferisce la domanda di assistenza amministrativa se per tali procedimenti sono disponibili gli stessi mezzi di assistenza. L'autorità competente della parte contraente che ha fornito le informazioni è avvisata senza indugio di un tale utilizzo.

(3) Le parti contraenti possono utilizzare a titolo probatorio, nei loro verbali, nelle loro relazioni e testimonianze così come nel corso delle indagini e dei procedimenti davanti ai tribunali, le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Capo 3 Assistenza spontanea

Articolo 20 Assistenza spontanea

(1) Le forme di cooperazione stabilite nel capo precedente possono avere luogo senza domanda preliminare di un'altra parte contraente.

(2) L'autorità della parte contraente che trasmette le informazioni può, conformemente al diritto interno, stabilire delle condizioni per l'uso di tali informazioni da parte dell'autorità della parte contraente destinataria.

(3) Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.

Capo 4 Forme particolari di cooperazione

Articolo 21 Operazioni congiunte

(1) In occasione dell'importazione, esportazione e transito di merci, quando il volume delle transazioni e i rischi risultanti in termini di tasse e sovvenzioni sono tali da poter generare consistenti perdite per il bilancio delle parti contraenti, queste possono accordarsi per effettuare operazioni transfrontaliere congiunte per prevenire e perseguire le attività illecite rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo.

(2) Il coordinamento e la pianificazione delle operazioni transfrontaliere sono di competenza del servizio centrale o di un ufficio da questo designato.

Articolo 22 Squadre investigative speciali comuni

(3) Le autorità di più parti contraenti possono, di comune accordo, istituire in una delle parti contraenti una squadra investigativa speciale comune.

(4) La squadra investigativa svolge inchieste complesse e di notevole portata e coordina azioni congiunte.

(5) La partecipazione alla squadra non conferisce ai rappresentanti delle autorità della parte contraente che la compongono il potere di intervenire sul territorio della parte contraente in cui sono svolte le indagini.

Articolo 23 Agenti di collegamento

(1) Le autorità competenti delle parti contraenti possono decidere il distacco, per un periodo determinato o indeterminato, di agenti di collegamento di una parte contraente presso i servizi competenti di un'altra parte contraente allo scopo di fornirsi sostegno reciproco nell'esecuzione dell'assistenza amministrativa.

(2) Gli agenti di collegamento hanno una funzione di consulenza e di assistenza. Non hanno potere autonomo di intervento sul territorio della parte contraente ospitante. Con l'accordo o su richiesta delle autorità competenti della parti contraenti possono:

(a) facilitare e accelerare lo scambio di informazioni;

(b) fornire assistenza per le indagini;

(c) partecipare al trattamento delle domande di assistenza;

(d) consigliare e assistere il paese ospitante nella preparazione e nell'esecuzione di operazioni transfrontaliere;

(e) svolgere qualsiasi altro compito convenuto dalle parti contraenti.

(3) Le autorità competenti delle parti contraenti definiscono le modalità dettagliate di comune accordo.

(4) Gli agenti di collegamento possono rappresentare gli interessi di una o più parti contraenti.

Capo 5 Recupero

Articolo 24 Recupero

(1) Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede al recupero dei crediti rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo come se si trattasse di crediti propri.

(2) La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso dalla parte contraente richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

(3) La parte contraente richiesta adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito.

(4) L'autorità della parte contraente richiesta trasferisce all'autorità della parte contraente richiedente l'importo del credito da essa recuperato. In accordo con la parte contraente richiedente, può dedurne la percentuale corrispondente alle spese amministrative sostenute.

(5) In deroga al primo paragrafo, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nella parte contraente richiesta.

Titolo III Assistenza giudiziaria

Articolo 25 Relazione con altri accordi

(1) Le disposizioni del presente titolo sono dirette a completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990, e a facilitarne l'applicazione fra le parti contraenti.

(2) Restano impregiudicate le disposizioni più favorevoli derivanti da accordi bilaterali o multilaterali fra le parti contraenti.

Articolo 26 Procedimenti che danno parimenti luogo all'assistenza

(1) L'assistenza giudiziaria è accordata anche:

(a) in procedimenti per fatti che, conformemente al diritto nazionale di una delle due parti contraenti o di entrambe le parti, sono punibili a titolo di infrazione ai

regolamenti perseguita dalle autorità amministrative, la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi una giurisdizione competente specialmente in materia penale;

(b) nelle azioni civili connesse ad azioni penali, finché la giurisdizione penale non si sia ancora definitivamente pronunciata sull'azione penale;

(c) per reati o infrazioni per i quali la responsabilità di una persona giuridica può essere fatta valere nello Stato della parte contraente richiedente.

(2) L'assistenza è altresì fornita ai fini di indagini e di procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei mezzi e dei proventi di tali infrazioni.

Articolo 27 Trasmissione delle domande

(1) Le domande formulate in virtù del presente titolo sono presentate dall'autorità della parte contraente richiedente o attraverso un'autorità centrale competente della parte contraente richiesta o direttamente presso l'autorità della parte contraente competente per l'esecuzione della domanda della parte contraente richiedente. L'autorità della parte contraente richiedente e, se del caso, l'autorità della parte contraente richiesta, inviano copia della domanda alla propria autorità centrale per informazione.

(2) Tutti i documenti relativi alla domanda o alla sua esecuzione possono essere trasmessi tramite gli stessi canali. Essi sono inviati, perlomeno in copia, direttamente all'autorità della parte contraente richiedente.

(3) Se l'autorità della parte contraente che riceve la domanda non è competente a fornire l'assistenza, essa trasmette senza indugio la domanda all'autorità competente.

(4) Le domande non corrette o incomplete ricevono applicazione nella misura in cui contengono gli elementi necessari per essere soddisfatte, ferma restando la loro successiva regolarizzazione da parte dell'autorità della parte contraente richiedente. L'autorità della parte contraente richiesta avverte delle carenze l'autorità della parte contraente richiedente e le concede un termine per la regolarizzazione.

L'autorità della parte contraente richiesta trasmette senza indugio all'autorità della parte contraente richiedente ogni altra indicazione tale da permettere a quest'ultima di completare la domanda o di estenderla ad altre misure.

(5) Le parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità centrali competenti ai fini del presente articolo.

Articolo 28 Consegna a mezzo posta

(1) Di regola, le parti contraenti inviano direttamente a mezzo posta gli atti dei procedimenti relativi alle attività illecite di cui al presente accordo alle persone che si trovano nel territorio dell'altra parte contraente.

(2) Se l'autorità della parte contraente da cui provengono i documenti sa, o ha motivo di ritenere, che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, i documenti, o almeno i loro passaggi più importanti, devono essere accompagnati da una traduzione in tale altra lingua.

(3) L'autorità della parte contraente mittente informa il destinatario che essa non può attuare direttamente alcuna misura coercitiva o sanzionatoria sul territorio dell'altra parte contraente.

(4) Tutti gli atti del procedimento sono corredati di una nota indicante che il destinatario può ottenere, dall'autorità che figura nella nota stessa, informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione a tali atti.

Articolo 29 Misure provvisorie

(1) Nei limiti del suo diritto interno e delle sue competenze, e su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità competente della parte contraente richiesta ordina le misure provvisorie necessarie per mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova, se la domanda di assistenza non sembra manifestamente inammissibile.

(2) Nei confronti dei mezzi o dei proventi delle infrazioni per le quali è domandata l'assistenza sono ordinati il congelamento e il sequestro preventivi. Se i proventi di un'infrazione non esistono più, in parte o nella totalità, le stesse misure sono ordinate nei confronti di beni che si trovano sul territorio della parte contraente richiesta e che corrispondono al valore dei proventi in questione.

Articolo 30 Presenza delle autorità della parte contraente richiedente

(1) La parte contraente richiesta, su domanda della parte contraente richiedente, autorizza i rappresentanti delle autorità di quest'ultima ad essere presenti all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona interessata dalla misura.

L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni.

(2) Le persone presenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti dei rappresentanti dell'autorità della parte contraente richiesta, tramite essi e per le sole esigenze dell'esecuzione della domanda d'assistenza giudiziaria. Possono in particolare essere autorizzate a porre o a proporre domande e suggerire atti istruttori.

(3) Tale presenza non può avere come conseguenza la divulgazione di fatti a persone diverse da quelle autorizzate in virtù dei paragrafi precedenti, in violazione del segreto giudiziario o dei diritti della persona interessata. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte contraente richiedente non potranno essere utilizzate come mezzi di prova prima che la decisione riguardante la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione sia passata in giudicato.

Articolo 31 Perquisizioni e sequestri di oggetti

(1) Le parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

(a) il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà di una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero è punibile in base al diritto di una delle due parti contraenti con una sanzione

equivalente e in base al diritto dell'altra parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale;

(b) l'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della parte contraente richiesta.

(2) Sono altresì ricevibili le rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro per fatti di riciclaggio rientranti nel campo d'applicazione del presente accordo, a condizione che i fatti costitutivi siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo a 6 mesi.

Articolo 32 Domanda di informazioni bancarie e finanziarie

(1) Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, la parte contraente richiesta dà esecuzione alle domande di assistenza relative all'ottenimento e alla trasmissione di informazioni bancarie e finanziarie, riguardanti anche:

(a) l'individuazione di conti bancari aperti in banche stabilite sul suo territorio e di cui le persone sotto inchiesta sono titolari, delegati, o di cui esse hanno il controllo, e informazioni relative a tali conti;

(b) l'individuazione di transazioni e operazioni bancarie effettuate da, verso o via uno o più conti bancari o da determinate persone in uno specifico periodo, e tutte le informazioni ad esse relative.

(2) Nella misura di quanto autorizzato in virtù delle norme processuali penali per casi analoghi interni, la parte contraente richiesta può ordinare la sorveglianza, durante un periodo specifico, delle operazioni bancarie effettuate da, verso o attraverso dei conti bancari oppure da determinate persone, e la comunicazione dei risultati alla parte contraente richiedente. La decisione relativa al controllo delle transazioni e alla comunicazione dei risultati è presa caso per caso dalle autorità competenti della parte contraente richiesta e deve essere conforme alla legislazione nazionale di tale parte contraente . Le modalità pratiche del controllo sono oggetto di accordo fra le autorità competenti delle parti contraenti richiedente e richiesta.

(3) Ogni parte contraente prende le misure necessarie per fare in modo che gli istituti finanziari non rivelino al cliente interessato né a terzi che vengono eseguite delle misure su domanda della parte contraente richiedente o che un'indagine è in corso, e questo per un periodo limitato a quanto necessario per non comprometterne il risultato.

(4) L'autorità della parte contraente da cui emana la domanda:

(a) indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere fondamentali per l'indagine relativa all'infrazione;

(b) precisa le ragioni che la portano a supporre che i conti interessati si trovino in banche situate nella parte contraente richiesta, e specifica, nella misura delle indicazioni di cui dispone, le banche che potrebbero essere coinvolte;

(c) comunica ogni informazione che possa facilitare l'esecuzione della domanda.

(5) Una parte contraente non può invocare il segreto bancario come motivo per rifiutare la cooperazione relativa a una domanda di assistenza presentata da un'altra parte contraente.

Articolo 33 Le consegne sorvegliate

(1) L'autorità competente della parte contraente richiesta si impegna a garantire che, su domanda dell'autorità della parte contraente richiedente, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.

(2) La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della parte contraente richiesta, nel rispetto del suo diritto nazionale.

(3) Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure previste dal diritto della parte contraente richiesta. Le autorità competenti di quest'ultima mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.

Articolo 34 Consegna ai fini di confisca o restituzione

(1) Su domanda della parte contraente richiedente, gli oggetti, documenti, fondi o altri valori sequestrati a titolo cautelare possono essere consegnati in vista della loro confisca o della loro restituzione all'avente diritto.

(2) La parte contraente richiesta non potrà rifiutare la consegna di fondi per il motivo che essi corrispondono a un debito di natura fiscale o doganale.

(3) Sono salvi i diritti che un terzo di buona fede fa valere su tali oggetti.

Articolo 35 Accelerazione dell'assistenza

(1) L'autorità della parte contraente richiesta dà esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria il più rapidamente possibile, tenendo conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali, nonché di altri termini indicati dall'autorità della parte contraente richiedente. Quest'ultima autorità illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.

(2) Qualora alla domanda non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dall'autorità della parte contraente richiedente, l'autorità della parte contraente richiesta ne informa prontamente l'autorità della parte contraente richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla domanda. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, se del caso subordinandolo al soddisfacimento di tali condizioni.

Se è prevedibile che i termini stabiliti dall'autorità della parte contraente richiedente per dare esecuzione alla domanda non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento per il procedimento svolto da questa autorità, l'autorità della parte contraente richiesta indica prontamente una stima dei tempi

necessari per dare esecuzione alla domanda. L'autorità della parte contraente richiedente comunica prontamente se la richiesta deve comunque considerarsi mantenuta. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla domanda.

Articolo 36 Uso degli elementi di prova

Le informazioni e i mezzi di prova trasmessi nell'ambito del procedimento di assistenza possono essere utilizzati, oltre che ai fini del procedimento per il quale è stata fornita l'assistenza:

(a) in un procedimento penale nella parte contraente richiedente contro altre persone che hanno partecipato alla commissione dell'infrazione per la quale era stata fornita l'assistenza;

(b) nei casi in cui i fatti all'origine della domanda costituiscono un'altra infrazione riguardo alla quale dovrebbe essere pure fornita assistenza;

(c) nei procedimenti diretti alla confisca dei mezzi e dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza, e nei procedimenti di risarcimento danni per i fatti per i quali era stata fornita l'assistenza.

Articolo 37 Trasmissione spontanea

(1) Nei limiti del loro diritto interno e delle loro competenze, le autorità giudiziarie di una parte contraente possono trasmettere spontaneamente delle informazioni e degli elementi di prova a un'autorità giudiziaria di un'altra parte contraente, qualora ritengano che potrebbero essere utili all'autorità della parte contraente destinataria per avviare o portare a termine indagini o procedimenti, o che tali informazioni possano portare detta autorità a presentare una domanda di assistenza giudiziaria.

(2) L'autorità della parte contraente che trasmette le informazioni può, conformemente al diritto interno, stabilire delle condizioni per l'uso di tali informazioni da parte dell'autorità della parte contraente destinataria.

(3) Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.

Articolo 38 Procedimenti nella parte contraente richiesta.

La domanda di assistenza lascia impregiudicati i diritti che, per la parte contraente richiedente, potrebbero risultare dalla sua qualità di parte civile in procedimenti giudiziari penali interni avviati dinanzi alle autorità della parte contraente richiesta.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Comitato misto

(1) È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Esso si pronuncia di comune accordo.

(2) Il comitato misto fissa il proprio regolamento interno che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità riguardanti la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato da assegnare a quest'ultimo.

(3) Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

(4) Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.

Articolo 40 Composizione delle controversie

(1) Ogni parte contraente può sottoporre al comitato misto una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in particolare qualora ritenga che un'altra parte contraente non dia seguito, ripetutamente, alle domande di cooperazione che le sono presentate.

(2) Il comitato misto cerca di risolvere la controversia nel più breve tempo possibile. Ad esso vengono forniti tutti gli elementi di informazione utili per consentire un esame approfondito della situazione, allo scopo di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di preservare il buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 41 Reciprocità

(1) L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se la parte contraente richiedente non dà seguito, ripetutamente, a una domanda di cooperazione in casi simili.

(2) Prima di rifiutare una domanda di cooperazione in base al principio di reciprocità, il comitato misto viene informato affinché possa pronunciarsi sulla questione.

Articolo 42 Revisione

Se una parte contraente desidera una revisione del presente accordo, essa presenta una proposta a tal fine al comitato misto, che formula raccomandazioni, in particolare per avviare dei negoziati.

Articolo 43 Campo d'applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio della Confederazione svizzera, e dall'altro ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso previste.

Articolo 44 Entrata in vigore

(1) Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

(2) È ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notificazione degli strumenti di ratifica o di approvazione.

(3) Fino all'entrata in vigore del presente accordo ogni parte contraente, quando procede alla notificazione di cui al paragrafo 2 o in ogni momento successivo, può dichiarare che l'accordo è applicabile, per quanto la riguarda, nei suoi rapporti con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni prendono effetto 90 giorni dopo la data di ricevimento della notificazione.

Articolo 45 Denuncia

La Comunità europea o la Confederazione svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte contraente. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione della denuncia stessa.

Articolo 46 Applicazione nel tempo

Le disposizioni del presente accordo sono applicabili alle domande relative alle attività illecite commesse almeno sei mesi dopo la data della sua firma.

Articolo 47 Estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri dell'UE

(1) Ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea può, tramite notificazione scritta alle parti contraenti, diventare parte contraente del presente accordo.

(2) Il testo dell'accordo nella lingua del nuovo Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, sarà autentificato mediante uno scambio di lettere fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera e farà fede ai sensi dell'articolo 48.

(3) Il presente accordo entra in vigore nei confronti di ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea che vi aderisce 90 giorni dopo il ricevimento della notificazione del suo strumento d'adesione, oppure alla data di entrata in vigore dell'accordo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di 90 giorni

(4) Qualora il presente accordo non sia ancora entrato in vigore al momento della notificazione del loro strumento d'adesione, ai nuovi Stati membri aderenti si applica l'articolo 44, paragrafo 3.

Articolo 48 Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di tali testi fa ugualmente fede.

Seguono le firme

Atto finale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

I plenipotenziari

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA D'ESTONIA,

della REPUBBLICA ELLÉNICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

d'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

della REPUBBLICA UNGHERESE,

della REPUBBLICA DI MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI SLOVÉNIA,

della REPUBBLICA DI SLOVACCHIA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO-UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

della COMUNITÀ EUROPEA, da un lato

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall'altro,

riuniti il ……. per la firma dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, hanno adottato le dichiarazioni comuni sotto citate ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa al riciclaggio,

Dichiarazione comune concernente la cooperazione della Confederazione svizzera con Eurojust e, se possibile, con la Rete giudiziaria europea.

Inoltre, i plenipotenziari degli Stati membri della CE e quelli della Comunità, nonché i plenipotenziari della Confederazione svizzera hanno adottato il processo verbale approvato dei negoziati, allegato al presente atto finale. Il processo verbale approvato è vincolante.

Fatto a ……..., il …….....

Seguono le firme

Dichiarazione comune relativa al riciclaggio

Le Parti contraenti convengono che l'articolo 2 paragrafo 3 dell'accordo, relativo alla cooperazione in materia di lotta al riciclaggio, include, quali reati preliminari, quelli della frode fiscale o del contrabbando professionale secondo il diritto svizzero. Le informazioni ricevute sulla base di una richiesta concernente il riciclaggio possono essere usate nei procedimenti per riciclaggio, eccetto che in quelli contro cittadini svizzeri se tutti gli atti pertinenti al reato sono stati commessi esclusivamente in Svizzera.

Dichiarazione comune concernente la cooperazione della Confederazione svizzera con Eurojust e, se possibile, con la Rete giudiziaria europea.

Le Parti contraenti prendono nota del desiderio della Confederazione svizzera di poter sondare la possibilità di una cooperazione della Confederazione svizzera ai lavori di Eurojust e, se possibile, della Rete giudiziaria europea.

Processo verbale approvato

dei negoziati sull'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

Le Parti contraenti convengono quanto segue:

All'articolo 2 paragrafo 1 lettera a)

I termini «frode ed ogni altra attività illecita» comprendono anche il contrabbando, la corruzione ed il riciclaggio dei proventi delle attività riguardanti il presente accordo, fermo restando l'articolo 2 paragrafo 3.

I termini «scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola» sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno della merce attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

I termini «scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali sul consumo e alle accise» sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno delle merci o dei servizi attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

All'articolo 15 paragrafo 2

Il termine «mezzo d'indagine» comprende le audizioni di persone, le ispezioni e le perquisizioni di locali e mezzi di trasporto, copie di documenti, richieste di informazioni e sequestro di oggetti, documenti e valori.

All'articolo 16 paragrafo comma 2

Il presente comma comporta in particolare che le persone presenti possano essere autorizzate a porre domande a proporre atti di indagine.

All'articolo 25 paragrafo 2

La nozione di accordi multilaterali tra le parti contraenti, include, in particolare, dalla sua entrata in vigore, l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

All'articolo 35 paragrafo 1

Per «domanda di assistenza giudiziaria», si intende altresì la trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova all'autorità richiedente della Parte contraente.

All'articolo 43

La Commissione europea comunicherà, entro il momento della firma dell'accordo, un elenco indicativo dei territori in cui il presente accordo trova applicazione.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Coopération antifraude avec la Suisse

Activité(s):

DENOMINATION DE L'ACTION:

Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'Accord de coopération entre la CE et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers.

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

24.01.2006 – lutte contre la fraude

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en CE

2.2 Période d'application:

A partir de sa ratification par la CE et tous les Etats membres

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) *(cf. point 6.1.1)*

Millions d'euros (*à la 3e décimale)*

	Année n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 et exer. suiv.	Total
Crédits d'engagement							
Crédits de paiement							

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) *(cf. point 6.1.2)*

CE							
CP							

Sous-total a+b							
CE							
CP							

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement
(cf. points 7.2 et 7.3)

CE/CP							

TOTAL a+b+c							
CE							
CP							

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

2.5 Incidence financière sur les recettes

Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure).

- Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

Millions d'euros *(à la première décimale)*

		Avant l'action (année n-1)	Situation après l'action					
Ligne budgétaire	Recettes		Année n[3]	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
	a) Recettes en termes absolus[1]							
	b)Modification des recettes[2]	Δ						

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Nature de la dépense		Nouvelle	Participation AELE	Participation pays candidats	Rubrique PF
DNO	CND	NON	NON	NON	**N°**

4. BASE JURIDIQUE

280 (4) ; 300 (1) Traité CE

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire[5]

Prévoir une base juridique plus efficace pour la coopération administrative et judiciaire avec la Suisse en matière de lutte anti-fraude communautaire, y compris les fraudes dans les domaines de la TVA et des droits d'accise ainsi que le blanchiment d'argent d'autres recettes.

5.1.1 Objectifs poursuivis

(Décrire le(s) problème(s) ou besoin(s)(en termes mesurables) que l'intervention est destinée à résoudre/satisfaire (la situation de base par rapport à laquelle les progrès ultérieurs peuvent être mesurés). Décrire les objectifs en termes de résultats escomptés (par exemple changement par rapport à la situation de base susmentionnée.)

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

(Il s'agit ici:

a) d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s) ou comment l'information correspondante a été collectée[6]*.*

b) de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante*.)*

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

(Dans le cas du renouvellement d'un programme, il s'agit aussi de décrire brièvement les enseignements à tirer d'une évaluation intérimaire ou ex post*.)*

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

(Ce point doit décrire la logique d'intervention de la proposition. Il doit préciser les principales actions nécessaires pour atteindre l'objectif général. Chaque action doit comporter un ou plusieurs objectifs spécifiques. Ces derniers doivent indiquer les progrès attendus au cours de la période proposée. Ils doivent aussi aller au-delà des réalisations immédiates, mais être suffisamment précis pour que les résultats concrets les concernant puissent être identifiés. Préciser pour chaque action principale:

– *la/les population(s) visée(s) (spécifier les bénéficiaires en termes quantitatifs si possible);*

– *les objectifs spécifiques fixés pour la période de programmation (en termes mesurables)*

– *les mesures concrètes à prendre pour la mise en œuvre de l'action;*

5 Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

6 Pour les informations minimales obligatoires à présenter en ce qui concerne les initiatives nouvelles, voir le document SEC (2000)1051.

– *les réalisations immédiates;*

– *les effets/l'impact attendu(s) sur la réalisation de l'objectif général.*

Des informations doivent aussi être données sur les modalités de l'intervention budgétaire (taux et forme de l'assistance financière requise).)

5.3 Modalités de mise en œuvre

(Préciser par quels moyens les actions envisagées sont mises en œuvre: gestion directe par la Commission soit uniquement avec du personnel statutaire ou externe, soit en ayant recours à l'externalisation. Dans ce cas, préciser les modalités envisagées pour cette externalisation (BAT, agences, offices, unités décentralisées d'exécution, gestion partagée avec les États membres - organismes nationaux, régionaux et locaux.
Indiquer également les effets du modèle d'externalisation choisi sur les ressources d'intervention financière, de gestion et d'appui ainsi que sur les ressources humaines (fonctionnaires détachés, etc.))

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.)

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros *(à la 3e décimale)*

Ventilation	Année n	n + 1	n + 2	n + 3	n+ 4	n + 5 et exercices suivants	Total
Action 1							
Action 2							
Etc.							
TOTAL							

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

	Année n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 et exercices suivants	Total
1) Assistance technique et administrative (ATA):							
a) Bureaux d'assistance technique (BAT)							
b) Autre assistance technique et administrative: - intra-muros: - extra-muros: *dont pour la construction et la maintenance de systèmes de gestion informatisés:*							
Sous-total 1							
2) Dépenses d'appui (DDA):							
a) Études							
b) Réunion d'experts							
c) Information et publications							
Sous-total 2							
TOTAL							

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)[7]

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.)

Crédits d'engagement en millions d'euros *(à la 3e décimale)*

Ventilation	Type de réalisations /outputs (projets, dossiers …)	Nombre de réalisations/ outputs (total pour années 1…n)	Coût unitaire moyen	Coût total (total pour années 1…n)
	1	2	3	4=(2X3)
Action 1 *- Mesure 1* *- Mesure 2* Action 2 *- Mesure 1* *- Mesure 2* *- Mesure 3* *etc.*				
COÛT TOTAL				

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

Types d'emplois		Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires		Total	Description des tâches découlant de l'action
		Nombre d'emplois permanents	Nombre d'emplois temporaires		
Fonctionnaires ou agents temporaires	A B C				*(Si nécessaire, une description plus complète des tâches peut être annexée.)*
Autres ressources humaines					
Total					

[7] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

Type de ressources humaines	Montants en euros	Mode de calcul *
Fonctionnaires Agents temporaires		
Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire)		
Total		

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Ligne budgétaire (n° et intitulé)	Montants en euros	Mode de calcul
Enveloppe globale (Titre A7) Autres dépenses administratives	100.000	Une réunion par an du comité mixte institué par l'article 39
Systèmes d'information (A-5001/A-4300)		
Autres dépenses - partie A (indiquer lesquelles)		
Total		

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I.	Total annuel (7.2 + 7.3)	euros
II.	Durée de l'action	années
III.	Coût total de l'action (I x II)	euros

(Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB.

Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si la mise en œuvre de l'action proposée peut être acceptée et selon quelles modalités (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget.)

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

(Des données adéquates de suivi doivent être collectées, dès le début de chaque action, sur les moyens et ressources mis en œuvre, les réalisations et les résultats de l'intervention. En pratique, ceci implique: i) la détermination d'indicateurs pour les moyens et ressources, les réalisations et les résultats; ii) la mise en place de méthodes pour la collecte des données)

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

(Décrire l'échéancier prévu et les modalités des évaluations intérimaires et ex post *à effectuer en vue d'établir si l'intervention a atteint les objectifs fixés. Dans le cas de programmes pluriannuels, il faut procéder à au moins une évaluation approfondie au cours du cycle de vie du programme. Pour les autres activités, une évaluation* ex post *ou à mi-parcours doit être exécutée suivant une périodicité n'excédant pas 6 ans.)*

9. MESURES ANTIFRAUDE

(Article 3, paragraphe 4, du règlement financier: «La Commission, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, fait état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées».)